

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-38 del 27/01/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Evomek S.p.A. di Lanciano (CH). Prima modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 per esercizio e installazione per la fusione di leghe di alluminio in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-38 del 27/01/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Evomek S.p.A.** di Lanciano (CH). **Prima modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014** per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114.

## I L D I R I G E N T E

- Vista la comunicazione del 06/11/2015 di modifica non sostanziale della Società Evomek S.p.A. in qualità di Gestore dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, trasmessa dal Portale Regionale IPPC con nota Prot. n. 159134 del 06/11/2015 e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con n. 74564 del 09/11/2015, intesa ad ottenere la modifica dei limiti emissivi autorizzati, alla modifica delle metodiche di campionamento ed analisi e all'eliminazione del monitoraggio odorigeno;
- Vista la nota del 10/11/2015, prot. n. 8195, del SUAP del Comune di Lagosanto (assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con n. 75022 del 10/11/2015) con la quale ha comunicato che le modifiche richieste dal Gestore nella succitata comunicazione del 06/11/2015 non sono da ricomprendere all'interno di un procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e che il Gestore ha effettuato il pagamento delle relative tariffe istruttorie;
- Vista la nota del 16/11/2015, P.G. n. 76447, della Provincia di Ferrara con la quale ha richiesto ad ARPA - Sezione di Ferrara, al Comune di Lagosanto e all'Azienda USL di Ferrara pareri di competenza in merito alla succitata comunicazione di modifica non sostanziale del 06/11/2015;
- Vista la nota del 01/12/2015, PGFE/2015/8235, di ARPA - Sezione di Ferrara con la quale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito l'istanza in oggetto, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con n. 80401 del 02/12/2015;
- Vista la nota del 25/01/2016, Prot. n.546, del Comune di Lagosanto con la quale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito l'istanza in oggetto, assunta al protocollo di ARPAE con n. PGFE/2016/546 del 26/01/2016;
- Richiamato l'atto della Provincia di Ferrara di AIA n. 6954 del 11/11/2014 per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114;
- Valutato di poter accogliere le modifiche richieste dal Gestore come non sostanziali;
- Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e in particolare il Titolo III-Bis della Parte Seconda "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- Vista la L.R. n. 21/2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- Vista la L.R. n. 9/2014 "*Legge comunitaria regionale per il 2015*" che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della Legge n. 56/2014, attribuisce alla Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente competente le funzioni amministrative relative alle AIA;
- Vista la D.G.R. n. 497/2012 "*Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico SUAP e procedimento AIA (IPPC) e le modalità di gestione telematica*";

- Vista la Sesta Circolare IPPC della Regione Emilia-Romagna, PG 2013/0016882 del 22/01/2013, *“Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA”*;
- Visto il D.M. del 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*;
- Viste le D.G.R. n. 667/2005 *“Individuazione delle modalità di determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell’AIA”*, n. 1913/2008 *“Integrazione ed adeguamento ai sensi dell’art. 9 del D.M. 24/04/08”*, n. 155/2009 e n. 812/2009 *“Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”*;
- Vista la Legge n. 56/2014 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”*;
- Vista la L.R. n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* e in particolare l’art. 16 *“Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna”* che, attribuisce all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) le funzioni amministrative relative alle AIA;
- Vista la D.G.R. n. 2170/2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”*;
- Vista la D.G.R. n. 2173/2015 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- Vista la D.G.R. n. 2230/2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UMS). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della città metropolitana”*;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L.R. n. 13/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, dal 01/01/2016 è divenuta operativa la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13/2015;
- Dato atto che ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Visto il D.Lgs. n. 155/2010 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*;
- Vista la D.G.R. n. 1180/2014 *“Adozione della Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) di cui al D.Lgs. 155/2010”*;

- Visto il Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (P.T.R.Q.A.), approvato con D.C.P. nn. 26/12391 del 27/02/2008;
- Premesso che il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non siano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni della presente autorizzazione, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore.
- Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Gestore di ripristinare il parametro COT in sostituzione dell'attuale COV in quanto, in accordo con il Servizio Territoriale di ARPAE di Ferrara, si ritiene di dover mantenere il parametro COV che garantisce la validità richiesta e una buona speciazione delle componenti monitorate;
- Ritenuto di poter accogliere parzialmente le seguenti richieste di modifica dell'AIA del Gestore:
  - Limite emissioni E4, E5 e E6, in quanto si accoglie la proposta di alzare i limiti emissivi ma, in accordo con il Servizio Territoriale di Ferrara di ARPAE, tali limiti saranno portati a 5 e non a 7 come richiesto dal Gestore,
  - Eliminare il monitoraggio degli odori, in quanto, in accordo con le considerazioni del Comune di Lagosanto che *"ritiene che l'attività di monitoraggio delle emissioni odorigene prevista in AIA debba essere mantenuta, prevedendo eventualmente un allungamento dei termini fissati in ordine alla cadenza dei monitoraggi"*, e vista la diminuzione delle segnalazioni e dei reclami provenienti dall'esterno, la frequenza del monitoraggio odorigene sarà portata ogni 5 anni;
- Ritenuto di poter accogliere le altre richieste di modifica dell'AIA del Gestore;
- Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata che si debba dar luogo all'aggiornamento dell'AIA, con i limiti e le prescrizioni riportate nel presente atto;
- Preso atto che in data 11/04/2014 è divenuto efficace il D.Lgs. n. 46/2014 il quale apporta modifiche alla normativa AIA, tra cui l'inserimento del monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee per le installazioni IPPC;
- Ritenuto pertanto che la Società Evomek S.p.A. sia tenuta ad adeguarsi agli obblighi di cui all'articolo 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e pertanto deve inviare un piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee secondo quanto disposto nel presente atto;
- Visto che la Società Evomek S.p.A. ha provveduto al versamento di euro 500,00 per le spese istruttorie del presente atto come richiesto dal D.M. 24/04/2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05"*, e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale, autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara n.113187/04 del 23 dicembre 2004;

- Dato atto che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Dato atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Ferrara, con sede in Ferrara, Corso Isonzo 105/A;
- Dato atto che le informazioni che l'ARPAE deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Codice" di cui l'interessato può prendere visione nel sito internet dell'Agenzia <http://www.arpa.emr.it>;
- Richiamata la disciplina dell'accesso, della pubblicità degli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Richiamate le Determinazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE";
- Dato atto che, con contratto in data 30/12/2015 sottoscritto dal Direttore Generale di ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico Dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ferrara, con decorrenza 01/01/2016, in attuazione della Determinazione del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ARPAE, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

## D I S P O N E

**Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 6954 del 11/11/2014**, rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., **alla Società Evomek S.p.A.**, C.F. e P.I. 02194300691 con sede legale in Comune di Lanciano (CH), Zona Industriale Contrada Cerretina 77/H, in qualità di **Gestore per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio** (Punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, con una capacità massima di fusione di alluminio di **33,6 tonnellate/giorno e di 1.800 tonnellate/anno**, come sotto indicato:

- a) **di sostituire le definizioni di Autorità competente e di controllo del Paragrafo A.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 le seguenti definizioni:

### **Autorità competente**

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), ai sensi delle vigenti disposizioni normative, effettua le procedure relative all'AIA e a cui compete il rilascio, il riesame e le modifiche dell'AIA.

## **Autorità di controllo**

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Servizio Territoriale di Ferrara (ST), incaricata dall'Autorità Competente di partecipare e/o accertare la corretta esecuzione del piano di monitoraggio e controllo e la conformità dell'installazione alle prescrizioni contenute nell'AIA.

- b) **di sostituire il Paragrafo C.2.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 con il seguente Paragrafo C.2.2:

### **C.2.2 PROPOSTE DEL GESTORE**

Il Gestore dell'installazione, dopo la conclusione degli adeguamenti riportato dell'AIA P.G. n. 103342 del 11/12/2007 e s.m.i. (eccetto i 2 progetti per la riduzione delle resine fenoliche non ancora conclusi), con l'istanza di riesame dell'AIA P.G. n. 103342 del 11/12/2007 richiede le seguenti modifiche all'assetto impiantistico autorizzato:

#### 1) Rivalutazione dei traguardi per l'applicazione della tecnologia "No Resin System"

Alla luce di quanto emerso nei punti precedenti il Gestore propone, in fase di richiesta di rinnovo dell'AIA, di rivedere i traguardi legati al suddetto progetto e di proporre come nuovi obiettivi la realizzazione di un altro codice entro il 31/12/2017 e il raggiungimento del 30% del numero di anime entro il 31/12/2020. I motivi che stanno dietro questa richiesta sono:

- le anime no-resin non si possono realizzare cave e non possono avere parti sottili,
- esse sono molto sensibili all'umidità, pertanto subentrano dei vincoli sui limiti temporali di stoccaggio e la necessità di utilizzare contenitori speciali, onde evitare problemi sul processo di stampaggio,
- le anime no-resin sono più fragili se stoccate per lungo tempo (problemi di trasporto e di movimentazione),
- la tecnologia non è applicabile a codici già in uso per indisponibilità da parte del cliente a modificare gli stampi, in quanto manifestano difficoltà economiche a fare nuovi investimenti,
- la crisi del settore ha portato ad una lenta nascita di nuovi prodotti su cui applicare la tecnologia.

#### 2) Variazione della durata delle emissioni E4, E5, E6 e E15

Il Gestore ha la necessità, per motivi produttivi, di variare la durata dell'emissione degli inquinanti in alcuni punti, in particolare:

Punto di emissione E4 – Reparto Sterramento: da 7,5 h/gg a 22,5 h/gg (3 turni)

Punto di emissione E5 – Reparto Taglio: da 7,5 h/gg a 22,5 h/gg (3 turni)

Punto di emissione E6 – Reparto Sbavatura: da 7,5 h/gg a 22,5 h/gg (3 turni)

Punto di emissione E15 – Reparto Saldatura: da 7,5 h/gg a 2 h/gg

Si prevede un aumento del flusso di massa del materiale particellare pari a 531,52 kg/anno e una diminuzione dei flussi di massa degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio pari a 114,95 kg/anno ciascuno: tali dati derivano da calcoli effettuati considerando i valori limite autorizzati, valori che l'installazione è ben distante dal raggiungere.

3) Eliminazione dell'analisi bimestrale sullo scarico S2 del parametro fosforo

Dalle analisi si deduce che il parametro del fosforo è sempre stato tenuto sotto controllo nel tempo; pertanto, l'azienda chiede che sia eliminata, in fase di rinnovo dell'autorizzazione, la prescrizione del relativo controllo bimestrale sullo scarico S2.

4) Variazione del monitoraggio fonometrico

Il Gestore chiede che siano rivisti i seguenti aspetti legati al monitoraggio del rumore ambientale:

- Aumentare la frequenza del controllo del rumore sul perimetro aziendale da annuale a triennale, considerando che gli esiti delle misurazioni sono sempre risultati conformi ai limiti di legge, tale controllo rappresenta un costo oneroso per l'azienda e anche l'ARPA, durante il sopralluogo del 23/06/2011 ha riscontrato il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Eliminare il monitoraggio biennale del rumore sull'asse stradale e sui ricettori sensibili, tenendo presente le motivazioni al punto precedente e considerando la scarsa disponibilità dei residenti confinanti, che hanno permesso all'azienda di effettuare unicamente la verifica dei valori limite assoluti di immissione all'esterno delle loro abitazioni e non all'interno, come prevedrebbe la procedura standard di misurazione.

5) Eliminazione della caratterizzazione annuale del rifiuto classificato CER 15 02 03

Il Gestore richiede di eliminare la prescrizione della caratterizzazione annuale del rifiuto classificato CER 15 02 03 "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02", prevista nell'AIA per ricercare sostanze pericolose. La richiesta è fatta in quanto ad oggi i risultati delle analisi hanno sempre confermato l'assenza di sostanze pericolose nel rifiuto.

6) Eliminazione del monitoraggio delle immissioni odorigene

Negli anni 2008 e 2009 sono state effettuate analisi di laboratorio sulle ricadute odorigene nelle aree esterne e nei pressi dei recettori sensibili. I relativi risultati hanno evidenziato concentrazioni assolutamente modeste delle immissioni odorigene, pur comunque rimanendo presenti in alcuni casi odori sgradevoli di fenolo. In base alle analisi effettuate ed in relazione a quanto concordato con l'ARPA, il Gestore ha inviato in data 29/12/2011 agli organi competenti un nuovo piano di monitoraggio sulle emissioni odorigene che originariamente prevedeva controlli triennali. Il piano di monitoraggio presentato con il relativo metodo di analisi è stato confermato con nota della Provincia di Ferrara n. 22974 del 19/03/2012. I campionamenti effettuati il 30 luglio 2012 hanno confermato il buon andamento dei risultati con valori assolutamente irrilevanti. La comparazione dei dati emersi dai rilievi con quelli messi a disposizione dalla Provincia di Ferrara nel PTRQA



mostra una buona concordanza dei risultati. Il Gestore, a seguito degli esiti delle campagne odorigene svolte, chiede che sia eliminato il suddetto controllo, per i seguenti motivi:

- Non esistono normative chiare e valori certi cui attenersi, né valori limite, metodi o parametri idonei a valutare nello specifico l'entità delle molestie olfattive.
- La tipologia di analisi risulta molto onerosa per il Gestore.
- Sono notevolmente diminuite le segnalazioni e i reclami provenienti dall'esterno.

7) Nuove procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale

Il Gestore propone, durante le condizioni di funzionamento anomalo dello stabilimento, specifiche procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale (descritte brevemente al **Paragrafo C.2.1.8**, e meglio definite nel S.G.A. del Gestore).

8) Nuovi progetti di miglioramento ambientale

Nell'ottica del miglioramento continuo, che è la base della politica aziendale della TFC Galileo, l'azienda si pone i seguenti obiettivi ambientali da raggiungere entro il 31/12/2015:

- I. Per la riduzione degli impatti associati alle emissioni odorigene resta ancora attivo il progetto delle anime in sabbia pre-rivestita.
- II. Per la riduzione degli impatti acustici il Gestore sta implementando una procedura operativa di gestione delle porte e dei portoni e delle attività più rumorose durante i turni notturni.
- III. Per la riduzione degli impatti acustici il Gestore ha programmato l'insonorizzazione, tramite l'applicazione di pannelli fonoassorbenti, delle macchine utilizzate per la fase di sterramento.
- IV. Per il risparmio e l'efficientamento energetico il Gestore ha programmato la sostituzione delle illuminazioni presenti con altre a risparmio energetico, l'ottimizzazione dei turni di lavoro per la riduzione dei picchi di consumi energetici nelle fasi di avviamento e spegnimento degli impianti (la politica aziendale sarà quella di concentrare le fasi lavorative in periodi limitati dell'anno e lavorare esclusivamente a ciclo continuo, in attesa di una ripresa del mercato) e l'introduzione di temporizzatori per la gestione del sistema di spegnimento degli impianti.

Il Gestore dell'installazione con l'istanza di prima modifica non sostanziale dell'AIA n. 6954 del 11/11/2014 ha richiesto le seguenti modifiche all'assetto impiantistico autorizzato:

a) Modifica dei limiti emissivi autorizzati

Il Gestore propone di modificare i limiti emissivi:

- I. Portare i limiti emissivi per il parametro materiale particolato da 5 a 10 mg/Nm<sup>3</sup> (per le emissioni E9, E10 ed E10bis).

II. Ripristinare i limiti emissivi per il parametro materiale particolare a 7 mg/Nm<sup>3</sup> (per le emissioni E4, E5 ed E6).

III. Ripristinare la portata a 60.000 Nm<sup>3</sup>/h (per l'emissione E21).

IV. Ripristinare il parametro COT al posto del COV (per le emissioni E12, E12bis, E19 ed E21).

b) Modifica delle metodiche di campionamento ed analisi

Il Gestore propone di modificare le attuali metodiche di campionamento delle emissioni in atmosfera con altre metodiche più specifiche.

c) Eliminazione del monitoraggio delle immissioni odorogene

Negli anni 2008 e 2009 sono state effettuate analisi di laboratorio sulle ricadute odorogene nelle aree esterne e nei pressi dei recettori sensibili. I relativi risultati hanno evidenziato concentrazioni assolutamente modeste delle immissioni odorogene, pur comunque rimanendo presenti in alcuni casi odori sgradevoli di fenolo. In base alle analisi effettuate ed in relazione a quanto concordato con l'ARPA, il Gestore ha inviato in data 29/12/2011 agli organi competenti un nuovo piano di monitoraggio sulle emissioni odorogene che originariamente prevedeva controlli triennali. Il piano di monitoraggio presentato con il relativo metodo di analisi è stato confermato con nota della Provincia di Ferrara n. 22974 del 19/03/2012. I campionamenti effettuati il 30 luglio 2012 hanno confermato il buon andamento dei risultati con valori assolutamente irrilevanti. La comparazione dei dati emersi dai rilievi con quelli messi a disposizione dalla Provincia di Ferrara nel PTRQA mostra una buona concordanza dei risultati. Il Gestore, a seguito degli esiti delle campagne odorogene svolte, chiede che sia eliminato il suddetto controllo, per i seguenti motivi:

- Il Gestore ha effettuato significativi interventi volti a ridurre le ricadute di sostanze odorogene.
- Sono notevolmente diminuite le segnalazioni e i reclami provenienti dall'esterno.
- La tipologia di analisi è molto onerosa per il Gestore.

Il Gestore dell'installazione, a seguito della valutazione d'inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati, e delle proposte di miglioramento dichiara che:

- l'installazione in esame è in linea con i livelli di prestazione associati alle relative MTD, BAT e Bref e pertanto non si rendono necessari adeguamenti,
- i limiti di legge applicabili sono affidabilmente rispettati.

c) **di sostituire il Paragrafo C.3** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo C.3:

### **C.3 PROPOSTE DEL GESTORE**

Vista la documentazione presentata dal Gestore.

Visti i documenti di riferimento sull'individuazione BAT di cui al **Paragrafo C.2.1.9.**

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (approvato il 21/12/2005).

Visto il Piano Aria Integrato Regionale della Regione Emilia Romagna (adottato il 21/07/2014).

Visto il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara (approvato il 27/02/2008).

Considerate le valutazioni effettuate dal Gestore riguardanti le criticità ambientali e territoriali dell'installazione IPPC, la valutazione integrata degli impatti e il posizionamento di MTD e Bref.

Considerata la D.G.P. nn. 215/53697 del 20/06/2006 relativa ai criteri-indicazioni sui quali l'attività amministrativa della Provincia di Ferrara si regola in materia di IPPC.

Considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi relative all'istanza di riesame dell'AIA.

Considerati i pareri relativi all'istanza di prima modifica dell'AIA.

L'Autorità Competente **approva l'assetto impiantistico proposto e autorizza l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio** (Punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, con una capacità massima di fusione di alluminio di **33,6 tonnellate/giorno e di 1.800 tonnellate/anno**, alle condizioni riportate nel presente atto e con le seguenti **prescrizioni**:

1. Il Gestore deve trasmettere a ARPAE e Comune di Lagosanto i progetti esecutivi di miglioramento ambientale indicati al **punto 8) del Paragrafo C.2.2.**
2. Il Gestore deve realizzare i progetti esecutivi di miglioramento ambientale indicati al **punto 8) del Paragrafo C.2.2.**
3. Il Gestore, per l'applicazione della tecnologia "*No Resin System*" nel processo produttivo, dovrà:
  - a) Realizzare un altro codice mediante la tecnologia "*No Resin System*".
  - b) Raggiungere il 30% del numero di anime prodotte mediante la tecnologia "*No Resin System*".
4. Il Gestore, a seguito degli obblighi di cui all'articolo 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve trasmettere all'Autorità Competente un piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee (falda freatica) in cui dovranno essere indicati metodi di campionamento e di analisi, i punti di campionamento in planimetria, gli analiti monitorati, ecc..., a meno che "*sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli*".
5. Il Gestore deve applicare, dove tecnicamente fattibile in base alla forma del pezzo, la Tecnologia "*Anima Cava*" rispetto a quella ad anima piena.
6. Il Gestore deve rispettare per il parametro materiale particellare un limite emissivo di 5 mg/Nm<sup>3</sup> (emissioni E4, E5 e E6) e un limite emissivo di 10 mg/Nm<sup>3</sup> (emissioni E9, E10 e E10bis).
7. Il Gestore deve mantenere aggiornate ed eseguire le procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale descritte brevemente al **Paragrafo C.2.1.8** e meglio definite nel S.G.A.

- d) **di sostituire il Paragrafo D.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo D.1:

## **D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA**

L'assetto dell'installazione, pur essendo allineato alle BAT e rispettando i requisiti della nuova Direttiva IPPC (DIR 2010/75/UE), richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali. Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel presente **Capitolo D** e le prescrizioni contenute nel **Paragrafo C.3**, rispettando per il resto quanto riportato nella documentazione presentata, compresi gli elaborati integrativi, secondo il seguente cronoprogramma:

<b>Attività</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Scadenza</b>
Invio progetti esecutivi miglioramento ambientale	Punto 1 paragrafo C.3	28/02/2015
Esecuzione progetti esecutivi miglioramento ambientale	Punto 2 paragrafo C.3	31/12/2015
Nuovo codice con Tecnologia "No Resin System"	Punto 3a paragrafo C.3	31/12/2017
30% anime con Tecnologia "No Resin System"	Punto 3b paragrafo C.3	31/12/2019
Inviare proposta monitoraggio suolo e falda	Punto 4 paragrafo C.3	31/08/2016

- e) **di sostituire il Paragrafo D.2.3** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo D.2.3:

## **D.2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA E INFORMAZIONI**

- a) Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'installazione** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore, ai sensi dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà tempestivamente comunicarlo a ARPAE, AUSL Comune, **entro 1 ora o comunque compatibilmente con la gestione dell'emergenza** mezzo PEC o fax.
- b) Il Gestore deve inviare annualmente, entro il **30 aprile di ogni anno** e mediante il portale della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it/>), a ARPAE e Comune, una relazione relativa all'anno solare precedente conforme a quanto indicato nella Determina del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. 5249 del 20/04/2012, che contenga tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3**). Tale relazione dovrà contenere anche un riassunto delle variazioni impiantistiche e gestionali effettuate rispetto all'anno precedente, un commento che evidenzi le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo (ultimi 5 anni), valutando l'efficienza d'utilizzo delle risorse (idriche ed energetiche) e il trend degli impatti ambientali diretti (scarichi idrici, emissioni sonore e rifiuti), utilizzando anche i relativi indici di performance ambientali, evidenziando le eventuali opportunità di riduzione del consumo di risorse e degli impatti ambientali e valutando, tra l'altro, il rispetto dei valori limite autorizzati e il posizionamento rispetto a MTD e BAT. Ai sensi del D.Lgs. 195/2005 "Accesso alle informazioni ambientali" e nell'ottica di trasparenza e comunicazione al pubblico, questa Agenzia renderà pubblica sul succitato portale informatico la relazione

annuale. Al fine dell'accesso al pubblico, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 195/2005 e nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i Gestori dovranno eventualmente fornire all'Autorità Competente l'indicazione delle informazioni che *“non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale o commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale...”*, e una versione digitale della relazione annuale priva di tali informazioni.

c) Qualora il Gestore intenda cessare l'attività, deve tempestivamente comunicarlo a ARPAE, la quale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare a ARPAE, AUSL e Comune il piano di dismissione e ripristino del sito secondo le specifiche indicate al **Paragrafo D.2.13**.

f) **di sostituire la lettera k) del Paragrafo D.2.4** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 la seguente lettera k):

k) I limiti emissivi da rispettare sono indicati nella tabella sottostante. Tali valori limite s'intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K ed una pressione di 101,3 KPa sul gas secco.

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm <sup>3</sup> ) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE			
						DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	TEMP. EMISSIONE (° C)	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO / LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
CABINE DI STERRAMENTO	E4	6.000	Materiale particellare	5	FT	22,5 h/g 220 gg/anno	293	8	410
SEGHE A NASTRO	E5	13.500	Materiale particellare	5	FT + labirinti	22,5 h/g 220 gg/anno	293	3,5	630
SBAVATRICE	E6	5.500	Materiale particellare	5	FT	22,5 h/g 220 gg/anno	293	8	410
SABBIATRICE	E7	8.000	Materiale particellare	2,5	FT	7,5 h/g 220 gg/anno	293	6	440
FORNO FUSORIO A TINO	E9	4.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti	10 50 50 4 1	/	24 h/g 220 gg/anno	473	9	570

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm <sup>3</sup> ) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE			
						DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	TEMP. EMISSIONE (° C)	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO / LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
FORNO FUSORIO A CROGIOLO	E10	4.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti	10 50 50 4 1	/	24 h/g 220 gg/anno	473	6	570
FORNO FUSORIO A CROGIOLO	E10 bis	4.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti	10 50 50 4 1	/	24 h/g 220 gg/anno	473	6	570
CABINA DI VERNICIATURA	E12	7.500	Materiale particellare COV	2,5 25	FT	2 h/g 220 gg/anno	293	4	800*400
CABINA DI VERNICIATURA	E12 bis	7.500	Materiale particellare COV	2,5 25	FT	2 h/g 220 gg/anno	293	4	800*400
SALDATRICE	E15	3.800	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO	5 10 15	/	2 h/g 220 gg/anno	293	9	250
SABBIATRICE	E16	1.500	Materiale particellare	10	FT	2 h/g 220 gg/anno	293	9	25
SABBIATRICE	E17	1.500	Materiale particellare	20	FT	2 h/g 220 gg/anno	293	9	25
SABBIATRICE	E16	1.500	Materiale particellare	10	FT	2 h/g 220 gg/anno	293	9	25

MACCHINARIO	EMISSIONE CONVOGLIATA	PORTATA AUTORIZZATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm <sup>3</sup> ) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE			
						DURATA EMISSIONE (ore/giorno) (gg/anno)	TEMP. EMISSIONE (° C)	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO / LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
COLATA IN STAMPI	E19	50.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti COV Ammine Formaldeide Fenolo NH <sub>3</sub> e suoi sali (NH <sub>3</sub> ) Fosforo	5 30 25 4 1 25 1 0,8 2,5 3 2,5	SU	24 h/g 220 gg/anno	303	9	1.100
FORNO FUSORIO A CROGIOLO	E20	5.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti	5 50 50 4 1	/	24 h/g 220 gg/anno	473	6	800
FORNO FUSORIO A CROGIOLO	E20 bis	5.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti	5 50 50 4 1	/	24 h/g 220 gg/anno	473	6	800
COLATA IN STAMPI	E21	60.000	Materiale particellare NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> ) CO Cl e composti Fl e composti COV Ammine Formaldeide Fenolo NH <sub>3</sub> e sali Fosforo	5 30 25 4 1 25 1 0,8 2,5 3 2,5	SU	24 h/g 220 gg/anno	303	10	1.200

- g) **di sostituire le lettere c) ed e) del Paragrafo D.2.13** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 le seguenti lettere c) ed e):
- c) L'esecuzione delle operazioni di cui alla precedente lettera a) è vincolata da nulla osta scritto di ARPAE che provvederà a disporre di sopralluoghi (iniziale e finale) congiunti tra ARPAE, AUSL e Comune, per verificarne la corretta esecuzione.
  - e) L'esecuzione del piano di caratterizzazione di cui alla precedente lettera d) è vincolata da nulla osta scritto di ARPAE che provvederà a disporre di sopralluoghi (iniziale e finale) congiunti tra ARPAE, AUSL e Comune, per verificarne la corretta esecuzione.
- h) **di sostituire il Paragrafo D.3** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo D.3:

### **D.3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE**

Il Gestore deve ottemperare ed eseguire i controlli/monitoraggi previsti dal presente Piano di Monitoraggio e Controllo. Tutte le attività di controllo di seguito descritte dovranno essere riassunte in **un report annuale da trasmettere a ARPAE e Comune** per il relativo controllo, secondo quanto previsto al **Paragrafo D.2.3**.

#### **D.3.1 AUTOCONTROLLI DEL GESTORE**

Relativamente ai campionamenti del Gestore, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza massima di 365 giorni di intervallo tra un controllo e l'altro, 180 giorni per semestrale, 120 giorni per quadrimestrale, 90 giorni per trimestrale, 60 giorni per bimestrale e 30 giorni per mensile: per questi intervalli è inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo (p.e. per condizioni meteoriche o altro), il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a ARPAE.

##### **D.3.1.1 Rifiuti in ingresso, Materie di servizio/ausiliarie e Prodotti**

- a) Il Gestore dovrà produrre prova documentale validata da documentazioni contabili con valore di legge, a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai **consumi annuali (t/anno)** delle materie prime e di servizio (suddivise tra leghe di alluminio, anime preformate, vernici per stampi, fluidi idraulici e sali depuranti). Dovranno inoltre essere registrate le informazioni relative alla loro modalità di stoccaggio.
- b) Il Gestore dovrà registrare in continuo le **ore effettive di funzionamento** per ogni forno fusorio.

##### **D.3.1.2 Bilancio energetico**

Il Gestore dovrà produrre prova documentale su supporto cartaceo o informatico, a disposizione degli Organi di controllo e validata da documentazioni con valore di legge a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai **quantitativi annuali di energia elettrica (MWh/anno) e di gas naturale (m<sup>3</sup>/anno) consumati** (letture contatori).



### D.3.1.3 Bilancio idrico

Il Gestore dovrà produrre prova documentale a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai **quantitativi annuali (m<sup>3</sup>/anno) di acqua prelevata dall'acquedotto** (letture contatori).

### D.3.1.4 Emissioni in atmosfera

#### I. EMISSIONI CONVOGLIATE

a) Per il monitoraggio dell'emissione in atmosfera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Il metodo di campionamento da utilizzare è quello UNI EN 13284-1:2003.
2. I metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche delle emissioni sono:

INQUINANTE	METODO DI ANALISI
PORTATA	UNI EN ISO 1911-1:2013 + UNI EN15259:2008
MATERIALE PARTICELLARE	UNI EN 13284-1:2003
NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	UNI EN 14792:2006 O UNI 10878:2000
CO	UNI EN 15058:2006 O UNI 9969
COV	UNI EN 13649:2002
CORO E SUOI COMPOSTI	UNI EN 1911-1, 2, 3
FLURO E SUOI COMPOSTI	ISO 15713:2006
AMMINE	NIOSH 2010:1994 + NIOSH 2002:1994
FORMALDEIDE	EPA 0011:1996 + EPA 8315A:1996
AMMONIACA E SUOI SALI (NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632 (UV-VIS NESSLER)
FENOLO	NIOSH 2546:1994
FOSFORO	NIOSH 7903:1994

3. Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati al precedente punto 2, potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.
4. Per tutti i parametri da monitorare non indicati al precedente punto 2 potranno essere utilizzati esclusivamente metodi ufficiali.
5. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare, ai sensi del Punto 2.3, gli autocontrolli con misure discontinue delle emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto

nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.

- b) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli semestrali sulle emissioni E5, E9, E10, E10bis, E19, E20, E20bis e E21** (portata e concentrazioni inquinanti autorizzati al **Paragrafo D.2.4**).
- c) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, degli **autocontrolli semestrali sulle emissioni E4, E6, E7, E12, E12bis, E15, E16 e E17** (portata e concentrazioni inquinanti autorizzati al **Paragrafo D.2.4**).
- d) Il Gestore dovrà predisporre una relazione che contenga le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati al **Paragrafo D.2.4**, da riportare nella relazione annuale.
- e) Il Gestore dovrà eseguire e tenere a disposizione degli Organi di controllo, un **Calcolo/Stima annuale** delle emissioni di CO<sub>2</sub> con registrazione dei risultati ottenuti.

*II. EMISSIONI DIFFUSE*

Nessun autocontrollo.

*III. EMISSIONI FUGGITIVE*

Nessun autocontrollo.

*IV. EMISSIONI ECCEZIONALI*

Il Gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, del numero e della durata dei casi di emissioni eccezionali (per emergenze, per eventi eccezionali o incidentali, per anomalie di funzionamento), delle azioni adottate al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'atmosfera. Di tali interventi dovrà essere conservata prova documentale e tenute le registrazioni.

### **D.3.1.5 Scarichi idrici**

- a) Per il monitoraggio degli scarichi autorizzati dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1. I metodi di campionamento da utilizzare devono essere metodi IRSA/CNR/APAT o metodi ufficiali.
  - 2. I campioni devono essere prelevati dal pozzetto di campionamento immediatamente a monte del punto di scarico (per lo scarico S3) e nel punto di controllo del campionatore sequenziale (per lo scarico S4).
  - 3. I metodi di analisi da utilizzare per la verifica delle caratteristiche degli scarichi sono:

PARAMETRO	METODO	LIMITE DI CERTIFICAZIONE
PH	STRUMENTO PORTATILE	NON DEFINIBILI
TEMPERATURA	STRUMENTO PORTATILE	NON DEFINIBILI
CLORO ATTIVO LIBERO	STRUMENTO PORTATILE DPD FREE CLHLORINE	NON DEFINIBILI
COLORE	APAT IRSA-CNR 2020A	NON DEFINIBILI
ODORE	ST PRELIEVO	NON DEFINIBILI
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT IRSA-CNR 2090B	5 mg/l
BOD 5	APAT IRSA-CNR 5120 B1	2 mg/l
COD	TEST CUVETTA/APAT IRSA-CNR 5130	4 mg/l
SOLFURI	TEST CUVETTA/APAT IRSA-CNR 4160	0,20 mg/l/1 mg/l
SOLFATI	APAT IRSA-CNR 4020	1,0 mg/l
CLORURI	APAT IRSA-CNR 4020	1,0 mg/l
FLUORURI	APAT IRSA-CNR 4020	0,10 mg/l
FOSFORO TOTALE	APAT IRSA-CNR 4060	0,01 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	APAT IRSA-CNR 4030 A1	0,02 mg/l(NH <sub>4</sub> )
AZOTO NITROSO	APAT IRSA-CNR 4020, APAT IRSA-CNR 4050	0,03 mg/l
AZOTO NITRICO	APAT IRSA-CNR 4020	1,0 mg/l
GRASSI OLII ANIMALI/VEGETALI	APAT IRSA-CNR 5160 A1	10 mg/l
IDROCARBURI TOTALI	APAT IRSA-CNR 5160 A2/B	10mg/l/
ALDEIDI	APAT IRSA-CNR 5010 A	0,10 mg/l
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	EPA 8260B, APAT IRSA-CNR 5140(CG-MS)	0,001 mg/l
SOLVENTI CLORURATI	EPA 8260B, APAT IRSA-CNR 5150(CG-MS)	0,005 mg/l
TENSIOATTIVI ANIONICI	METODO INTERNO APAT IRSA-CNR 5170	0,10 mg/l
TENSIOATTIVI NON IONICI	METODO INTERNO	0,10 mg/l
ALLUMINIO	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2, APAT IRSA-CNR 3050 A/B	0,50 mg/l
ARSENICO	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2, APAT IRSA-CNR 3080 A	0,010 mg/l
BARIO	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA-CNR 3010B, APAT IRSA-CNR 3090 A/B	1,00 mg/l
BORO	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2	1,00 mg/l
CADMIO	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA-CNR 3120 A/B	0,001 mg/l
CROMO TOTALE	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA-CNR 3150 A/B	0,010 mg/l
CROMO ESAVALENTE	APAT IRSA-CNR 3150 B2	0,020 mg/l
FERRO	APAT IRSA-CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA-CNR 3160 A	1,00 mg/l

PARAMETRO	METODO	LIMITE DI CERTIFICAZIONE
MANGANESE	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3190 A/B	1,00 mg/l
MERCURIO	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3200 A1	0,0005 mg/l
NICHEL	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3220 A/B	0,010 mg/l
PIOMBO	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3230 A/B	0,020 mg/l
RAME	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3250 A/B	0,010 mg/l
SELENIO	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3260, APAT IRSA–CNR 3010B A	0,005 mg/l
STAGNO	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3280 A/B	5,00 mg/l
ZINCO	APAT IRSA–CNR 3010B, ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3320 A	0,020 mg/l

4. Il Gestore, in alternativa ai metodi di analisi indicati al precedente punto 3, potrà utilizzare anche altri metodi ufficiali diversi da quelli indicati, previa verifica dei metodi medesimi con ARPAE.
  5. Per tutti i parametri non indicati al precedente punto 3 potranno essere utilizzati metodi ufficiali.
  6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non siano indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
- b) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, dell'**autocontrollo annuale sullo scarico S2**, tenendo a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti. In particolare il Gestore dovrà eseguire un autocontrollo sulle acque di prima pioggia e il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere prelevato in concomitanza di un evento meteorico, con campionamento nel relativo pozzetto di campionamento posto a monte del punto di scarico per la verifica del rispetto dei limiti indicati nella colonna "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  - c) In caso di superamento dei limiti di cui alla precedente lettera b), il Gestore dovrà attivarsi secondo modalità e tempistiche indicate alla **lettera a) del Paragrafo D.2.3**.
  - d) Il Gestore dovrà predisporre una relazione che contenga le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati al **Paragrafo D.2.5**, da riportare nella relazione annuale.

### D.3.1.6 Emissioni sonore

- a) Il Gestore per il monitoraggio delle emissioni sonore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Le rilevazioni strumentali devono essere eseguite secondo le modalità del D.P.C.M. 16/03/1998.
  2. Devono essere eseguiti nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno) e dovrà durare 24 ore.
- b) Il Gestore, al fine di rispettare i limiti acustici di zona, dovrà eseguire **un monitoraggio fonometrico quadriennale (primo monitoraggio nell'anno 2017)** relativo alla verifica dei livelli di rumorosità presso il perimetro dell'installazione (punti perimetrali dell'installazione **S3, S8, S9, S10, S11 e S13** riportati nell'**Allegato 5 - "Planimetria rumore"**) e presso i 4 recettori (**R3, R9 e R13** riportati nell'**Allegato 5 - "Planimetria rumore"**), sia per quanto concerne la zona stabilita dal PSC comunale (ambiente esterno) che per i valori limite differenziali di immissione (ambiente abitativo).
- c) Il Gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, dei risultati ottenuti delle campagne di monitoraggio acustico di cui alla precedente lettera b).
- d) Il Gestore dovrà predisporre una relazione (redatta in conformità della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004) che contenga le valutazioni in merito al rispetto o meno dei **limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997**, secondo le classi individuate dalla vigente zonizzazione acustica del Comune di Poggio Renatico, da riportare nella relazione annuale.

### D.3.1.7 Rifiuti prodotti

- a) Il Gestore dovrà registrare, su registro cartaceo (Registro di carico/scarico) o elettronico (SISTR) a disposizione degli Organi di controllo, i **quantitativi annuali (tonnellate/anno) dei rifiuti prodotti** dall'installazione (suddivisi per ogni Codice CER).
- b) In caso di produzione di rifiuti non pericolosi muniti di codice a specchio, il Gestore dovrà, al fine del mantenimento della classificazione di rifiuti non pericolosi, eseguire un'**analisi annuale** sui rifiuti muniti di codice CER a specchio per ricercare l'eventuale presenza delle sostanze pericolose "codici HP" (Regolamento UE n. 1357/2014) e tenere le risultanze a disposizione degli Organi di controllo.

### D.3.1.8 Altri controlli / monitoraggi

#### *I. IMMISSIONI (QUALITÀ DELL'ARIA)*

- a) Per la verifica la ricaduta delle sostanze immesse nell'ambiente (qualità dell'aria) dalla propria attività il Gestore dovrà eseguire, compatibilmente con le condizioni atmosferiche favorevoli, i seguenti controlli:
1. Preliminarmente al monitoraggio dovranno essere determinati, mediante centralina microclimatica, direzione e intensità del vento, temperatura ambientale e pressione atmosferica.

2. Per la verifica della qualità dell'aria (immissioni) il Gestore dovrà seguire la "Proposta Piano di Monitoraggio Ambientale" del 15/12/2011, trasmessa dal Gestore il 22/12/2011 e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con n. 104630 del 29/12/2011.
  3. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con particolare riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non sono indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
  4. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri condizioni di misura e risultati ottenuti e li confronti con le soglie di accettabilità della Proposta Piano di Monitoraggio Ambientale.
- b) Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, dell'esecuzione **(primo monitoraggio nell'anno 2015) di campagne di monitoraggio quinquennali (da compiersi nelle condizioni di massimo esercizio dello stabilimento e durante i mesi estivi)** delle immissioni (qualità dell'aria) per verificare la ricaduta delle sostanze odorigene immesse nell'ambiente, in prossimità delle abitazioni più sensibili (Punti A e B indicati nella Proposta Piano di Monitoraggio Ambientale del 15/12/2011).

#### II. MONITORAGGIO SUOLO

Il Gestore, se necessario ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà eseguire **un monitoraggio decennale del suolo**, secondo le prescrizioni e specifiche tecniche di ARPAE a seguito della presentazione del relativo piano di monitoraggio disposto al **Punto 4 del Paragrafo C.3**. Di tale monitoraggio il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti

#### III. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE (FALDA FREATICA)

Il Gestore, se necessario ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà eseguire **un monitoraggio quinquennale delle acque sotterranee (falda freatica)**, secondo le prescrizioni e specifiche tecniche di ARPAE a seguito della presentazione del relativo piano di monitoraggio disposto al **Punto 4 del Paragrafo C.3**. Di tale monitoraggio il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.

#### IV. INDICI DI PERFORMANCE AMBIENTALI

Il Gestore dovrà registrare **annualmente gli indici di performance ambientali** dell'installazione.

#### V. INTERVENTI MANUTENTIVI

Il Gestore dovrà riportare sui registri, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, le prove documentali del **numero, tipo e durata degli interventi di manutenzione straordinaria** dell'installazione.

## VI. EVENTI INCIDENTALI

Il Gestore dovrà riportare sui registri, tenuti a disposizione degli Organi di controllo, le prove documentali del numero e durata degli eventi incidentali, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni corpi idrici, ecc...).

### **D.3.2 CONTROLLI PROGRAMMATI DELL'ORGANO DI VIGILANZA**

La frequenza delle ispezioni programmate da parte dell'Organo di Controllo sarà **biennale**.

#### **D.3.2.1 Rifiuti in ingresso, Materie di servizio/ausiliarie e Prodotti**

Verifica biennale per controllare l'acquisizione dei dati relativi al consumo di materie prime e di servizio e delle loro corrette modalità di stoccaggio e alla registrazione delle ore di funzionamento dei forni fusori.

#### **D.3.2.2 Bilancio energetico**

Verifica biennale per controllare l'acquisizione dei dati relativi ai consumi di energia elettrica e gas naturale.

#### **D.3.2.3 Bilancio idrico**

Verifica biennale per controllare l'acquisizione dei dati relativi i quantitativi di acqua prelevata.

#### **D.3.2.4 Emissioni in atmosfera**

##### I. EMISSIONI CONVOGLIATE

Verifica biennale per controllare l'effettuazione degli autocontrolli e i risultati analitici relativi ai parametri misurati sulle emissioni **E4, E5, E6, E7, E9, E10, E10bis, E12, E12bis, E15, E16, E17, E19, E20, E20bis e E21**.

Campionamento biennale con analisi parametri previsti dal piano di monitoraggio sulle emissioni **E4, E5, E6, E7, E9, E10, E10bis, E12, E12bis, E15, E16, E17, E19, E20, E20bis e E21**.

Verifica biennale per controllare i risultati relativi al calcolo/stima delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

##### II. EMISSIONI DIFFUSE

Nessun controllo.

##### III. EMISSIONI FUGGITIVE

Nessun controllo.

##### IV. EMISSIONI ECCEZIONALI

Verifica biennale che il Gestore abbia acquisito prova documentale del numero e della durata di emissioni eccezionali e delle azioni adottate al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi in atmosfera.

### **D.3.2.5 Scarichi idrici**

Verifica biennale per controllare l'effettuazione degli autocontrolli e i risultati analitici relativi ai parametri misurati sullo scarico S2.

Campionamento biennale con analisi parametri indicati nella colonna "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sullo scarico S2.

### **D.3.2.6 Emissioni sonore**

Verifica biennale per controllare che il Gestore abbia correttamente eseguito i monitoraggi fonometrici e gli accorgimenti eventualmente adottati per mitigare l'impatto del rumore delle sorgenti in fase di esercizio.

A partire dal 2015 un monitoraggio quadriennale con misura del criterio differenziale presso il ricettore più sensibile.

### **D.3.2.7 Rifiuti prodotti**

Verifica biennale per controllare i dati relativi alla classificazione e ai quantitativi dei rifiuti prodotti, suddivisi per CER, delle analisi a campione sui rifiuti prodotti con CER a specchio e dei registri, nonché la verifica delle caratteristiche e la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

### **D.3.2.8 Altri controlli / monitoraggi**

#### *I. IMMISSIONI (QUALITÀ DELL'ARIA)*

Verifica quinquennale per controllare che il Gestore abbia correttamente eseguito i piani di controllo all'anno sulle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale.

#### *II. MONITORAGGIO SUOLO*

Verifica decennale per controllare l'effettuazione degli autocontrolli e i risultati analitici relativi al monitoraggio del suolo.

#### *III. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE (FALDA FREATICA)*

Verifica quinquennale per controllare l'effettuazione degli autocontrolli e i risultati analitici relativi al monitoraggio delle acque sotterranee.

#### *IV. INDICI DI PERFORMANCE AMBIENTALI*

Verifica biennale per controllare che il Gestore abbia registrato gli indici di performance ambientali.

#### *V. INTERVENTI MANUTENTIVI*

Verifica biennale per controllare che il Gestore abbia correttamente eseguito e raccolto i dati inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature dell'installazione.



## VI. EVENTI INCIDENTALI

Verifica biennale per controllare che il Gestore abbia riportato sui registri il numero e durata degli eventi incidentali, nonché le azioni adottate al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente.

- i) **di sostituire il Paragrafo E.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo E.2:

### **E.2 INDICAZIONI**

- a) Il Gestore deve **prontamente** inviare ad ARPAE l'aggiornamento dell'organigramma aziendale.
- b) Il Gestore deve inviare a ARPAE e Comune, **non appena in possesso**, gli esiti delle campagne di rilevazioni fonometriche di cui al **Paragrafo D.3.1.6**.
- c) Nel caso in cui gli esiti delle campagne di monitoraggio acustico di cui al **Paragrafo D.3.1.6** rilevino un superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale, il Gestore dovrà:
1. inviare a ARPAE e Comune, **entro 7 giorni** dal ricevimento degli esiti delle campagne di monitoraggio acustico, una comunicazione di superamento dei limiti sonori,
  2. inviare a ARPAE e Comune, **entro 4 mesi** dalla comunicazione di cui alla precedente punto 1 un progetto di bonifica acustica atto al rientro dei valori limite acustici autorizzati.
- d) Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'installazione** di cui al **Paragrafo D.2.3**, la comunicazione di cui alla relativa lettera a) dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza e, **entro 15 giorni**, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.
- e) Le schede di sicurezza delle materie prime e di servizio identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dal Gestore dovranno essere conformi al D.M. 07/09/2002 s.m.i. e al Regolamento CE n. 1907 del 18/12/2006 e s.m.i. e tenute a disposizione degli organi di controllo.
- f) Il Gestore deve raccogliere tutti i dati richiesti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3**) e riportarli all'interno di "uno o più Registri di Autocontrolli", informatici o cartacei, a disposizione degli Organi di controllo. In particolare sui Registri dovranno essere annotati in modo chiaro e dettagliato:
- Emergenze, transitori di funzionamento e fermate prolungate previste al **Paragrafo C.2.1.8**.
  - Emergenze ed eventi che procurino impatti ambientali su suolo, acque e aria non previsti al **Paragrafo C.2.1.8**.
  - Interventi manutenzione straordinaria dell'installazione.
  - Tutte le registrazioni stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3**).

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA n. 6954 del 11/11/2014** al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265.

**L'efficacia** del presente atto **decorre dalla data di notifica alla Società Evomek S.p.A. del presente atto** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in copia digitale alla Società Evomek S.p.A., all'ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara, all'Azienda USL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Comune di Lajosanto e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

L'Autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i., il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*F.to digitalmente*

La Dirigente della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**